

Codice A1818B

D.D. 7 marzo 2018, n. 638

Approvazione dello schema di convenzione con l'Associazione Croce Rossa Italiana - Comitato Regionale del Piemonte per attività' di cooperazione nel settore della Protezione Civile.

(omissis)
LA DIRIGENTE
(omissis)
DETERMINA

- di individuare il Comitato Regionale del Piemonte dell'Associazione Croce Rossa Italiana, (C.F. 13669721006), con sede legale in Via Toscana 12, 00187 Roma e sede territoriale regionale di coordinamento in via Bologna, 171, Torino, 10154, (cod. ben. 346172) quale articolazione territoriale della Croce Rossa Italiana deputata per l'espletamento dei servizi richiesti in convenzione;
- di approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, con la Croce Rossa Italiana - Comitato Regionale del Piemonte (cod. ben. 346172), per attività di cooperazione nel settore della protezione civile;
- di stabilire che le attività previste nella suddetta convenzione trovano copertura finanziaria a valere sulle risorse impegnate con determinazione dirigenziale n. 3933A1803A del 28/12/2016 e precisamente:
 - € 35.000,00 sul cap. 149055/2017, (Imp. 893 non commerciale) quale contributo per il primo anno di attività della convenzione;
 - € 35.000,00 sul cap. 149055/2018, (Imp. 235 non commerciale) quale contributo per il secondo anno di attività della convenzione;
- di demandare alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Protezione Civile e Sistema AIB, l'adozione dei provvedimenti necessari all'attuazione della convenzione stipulata;
- di dare atto che per quanto concerne la codifica della transazione elementare ai sensi dell'art. 6 comma 1, allegato n. 7 al decreto Lgs 118/2011 trattasi di spese a carattere non ricorrente e che le stesse riportano i seguenti codici e gruppo:

Codice Missione 11 Programma 01 (Soccorso Civile)

Conto Finanziario U.1.04.04.01.001

Gruppo COFOG 03.2 Servizi Antincendi

Servizi antincendio

trans. UE 8

ricorrente 4

perimetro sanitario 3;

- di disporre, ai sensi dell'art. 26, comma 2 del D.lgs 33/2013 la pubblicazione della presente determinazione sul sito della Regione Piemonte, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R. ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

La dirigente del Settore
Protezione Civile e Sistema AIB
Ing. Sandra BELTRAMO
Allegato

CONVENZIONE TRA L'ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA E LA REGIONE PIEMONTE PER ATTIVITA' PER LA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE CIVILE

Fra

La Regione Piemonte codice fiscale 80087670016, rappresentata dal Dirigente del Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi (A.I.B.) ing. Sandra BELTRAMO, nata ad (omissis), domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede regionale, Piazza Castello n. 165 Torino, che agisce per conto e in nome della Regione Piemonte, autorizzato alla stipula della presente convenzione con Determinazione Dirigenziale n. ____ del

e

l'Associazione della Croce Rossa Italiana - Comitato regionale del Piemonte (in seguito denominata CRI Piemonte), codice fiscale 13669721006 e P.IVA 13669721006, con sede in via Toscana n.12 CAP 00187 Roma, nella persona del suo Segretario Regionale pro tempore Sig. Roberto Ghio, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede del Comitato Regionale del Piemonte in via Bologna n. 171 a Torino

Premesso che:

- il Codice della Protezione Civile, approvato con D.lgs. 2 gennaio 2018, che abroga e sostituisce la legge 24 febbraio 1992 n. 225, prevede, tra l'altro, che all'attuazione delle attività di protezione civile concorrano le regioni italiane;
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile ha emanato la Direttiva 9 novembre 2012, concernente *"Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile"*;
- con legge regionale 26 aprile 2000 n. 44 e s.m.i., di recepimento del D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998, all'art. 70 vengono attribuiti alla Regione compiti di "promozione, incentivazione e coordinamento del volontariato" e che nella medesima legge, all'art. 71 vengono attribuite alle province le funzioni per "l'organizzazione e l'impiego del volontariato";
- il D.lgs n. 117 del 03.07.2017 "Codice del Terzo Settore" riconosce il valore e la funzione sociale e la funzione degli Enti del Terzo Settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;
- nell'ambito delle attività di protezione civile la Regione, riconoscendo il valore del volontariato, vuole favorirne la formazione nonché agevolarne l'impiego e lo sviluppo;
- la Regione Piemonte con la legge regionale 7 del 14 aprile 2003 disciplina le funzioni regionali in materia di Protezione civile;
- la Regione Piemonte, per il conseguimento degli obiettivi definiti dalla sopraccitata legge (art. 20), favorisce la stipula di apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati tra i quali le organizzazioni di volontariato al fine di assicurare una pronta disponibilità di attrezzature, mezzi, macchinari e personale specializzato da impiegare in attività preventive e nelle fasi di emergenza a supporto delle strutture regionali e locali di protezione civile;

- alla Regione (art. 14) viene affidato il coordinamento delle iniziative per fronteggiare eventi che per gravità ed estensione territoriale coinvolgono più di una provincia, attraverso anche la messa a disposizione di beni e risorse strumentali, finanziarie ed umane disponibili;
- con D.P.G.R. 23 luglio 2012, n. 5/R è stato approvato il nuovo regolamento regionale del volontariato di protezione civile, di cui alla citata l.r. 7/03;
- occorre rispettare le linee guida definite dal Dipartimento della Protezione civile in accordo con le singole Regioni e indicate nel “Progetto Colonna mobile nazionale delle Regioni” che prevedono siano costituiti moduli base regionali concorrenti alla formazione della Colonna mobile nazionale;
- con il D.lgs. 28 settembre 2012, n. 178 e s.m.i. all’art 1 è prevista la possibilità per la Croce Rossa Italiana, e le sue articolazioni territoriali, di svolgere attività di supporto al Sistema Nazionale di Protezione Civile;
- Visto l’atto costitutivo dell’Associazione di Promozione sociale denominata “Associazione Nazionale della Croce Rossa Italiana, Repertorio n. 3132, raccolta n. 2134, Registrato a Roma il 04.01.2016 n. 50 serie IT, rogito notaio Mussolini, il cui art. 5 prevede che gli attuali Presidenti dei Comitati territoriali, a tutti i livelli, esercitino le competenze attribuite dallo Statuto agli organi del corrispondente livello territoriale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 OGGETTO E ATTIVITÀ

Il presente atto disciplina i rapporti fra la Regione Piemonte e l’Associazione della Croce Rossa Italiana, per quanto concerne le specifiche attività di:

- 1) Programmazione ed attuazione di attività formative rivolte alle componenti istituzionali ed operative del sistema di protezione civile regionale, d’intesa con la struttura regionale di protezione civile;
- 2) Supporto logistico e funzionale alle attività preventive e di emergenza proprie del settore di protezione civile regionale, con particolare riferimento a:
 - Assistenza sanitaria preventiva e con modulo ambulatoriale/infermieristico rivolta al personale “soccorritori” della Colonna Mobile Regionale del Piemonte (CMR Piemonte), o a qualche suo modulo specialistico;
 - disponibilità di strutture campali specifiche quali bagni per disabili e di strutture di accoglienza temporanea per trasferimenti di persone anziane o disabili;
 - servizi psicologici e socio-assistenziali, in collaborazione con le altre organizzazioni di volontariato della CMR Piemonte, sotto il coordinamento delle strutture istituzionalmente competenti;
 - censimento e ricongiungimento dei nuclei familiari e gestione salme;
 - supporto sanitario al sistema AIB in interventi di spegnimento di incendi boschivi particolarmente lunghi o complessi;
 - supporto assistenziale per emergenze ed attività addestrative;
 - supporto alla gestione della sala operativa della Regione Piemonte;
 - concorso con gli enti locali nella gestione di eventi a rilevante impatto locale ai sensi dell’art. 17 del Regolamento Regionale del volontariato, adottato con D.P.G.R. del 23/07/2012 n. 5/R e della Direttiva P.C.M. del 9/11/2012.

Le predette attività saranno espletate previa attivazione della CRI Piemonte, secondo i criteri previsti dal Regolamento regionale del volontariato, adottato con D.P.G.R. del 23/07/2012 n° 5/R e dall'allegato A della D.G.R. 35-7149 del 24/02/2014.

La CRI Piemonte, nell'ambito delle sinergie previste dal Regolamento Regionale del Volontariato, fornisce, altresì, laddove richiesto, supporto alle attività che vedono impegnato il Coordinamento Regionale in situazioni di ordinaria gestione quali:

- a) la collaborazione e la partecipazione di volontari, su richiesta della Regione, a specifici studi per l'individuazione delle zone di maggiore vulnerabilità cui dare priorità per iniziative di sensibilizzazione della popolazione e l'attuazione di interventi preventivi, nonché la partecipazione a ricerche e progetti inerenti alla protezione civile e a gruppi di lavoro tematici;
- b) il concorso con la struttura regionale di Protezione Civile nella definizione degli indirizzi, linee programmatiche e strumenti per l'implementazione e potenziamento della Colonna Mobile Regionale;
- c) l'organizzazione e lo svolgimento di esercitazioni e le attività preventive per temi di rischio, precedentemente concordate con la struttura competente in materia di protezione civile della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento regionale del volontariato, adottato con D.P.G.R. del 23/07/2012, n. 5/R.

La CRI Piemonte fornisce altresì, laddove richiesto, supporto alle attività che vedono impegnato il Coordinamento regionale in situazioni di emergenza, quali:

- a) mobilitazione dei moduli funzionali della Colonna Mobile regionale, coordinati dalla struttura regionale di Protezione Civile e sulla base di quanto contenuto della D.G.R. n. 56-657 del 24/11/2014, a livello regionale o in concorso alle emergenze nazionali;
- b) supporto ad altre attività di protezione civile, di livello regionale e nazionale che comportano l'intervento della Regione Piemonte.

Le predette attività saranno espletate previa attivazione della CRI Piemonte, secondo i criteri previsti dal Regolamento regionale del volontariato, adottato con D.P.G.R. del 23/07/2012 n° 5/R e dall'allegato A della D.G.R. 35-7149 del 24/02/2014.

ART. 2 COMPITI DELLA CRI Piemonte

1. La CRI Piemonte si impegna a:

- a) operare per le emergenze sul piano regionale e nazionale, in relazione al quadro emergenziale in atto e alle richieste di supporto pervenute alla Regione Piemonte, secondo le Procedure Operative di Colonna Mobile che discendono dalla D.G.R. n. 56-657 del 24/11/2014;

2. La CRI Piemonte, per la prestazione delle attività convenzionate previste all'art. 1, garantisce:

- a) in situazioni di ordinaria gestione, la presenza di un numero sufficiente di volontari, mezzi e dotazioni per sviluppare le attività, nonché la manutenzione e la buona conservazione di mezzi ed attrezzature in dotazione, per garantirne l'immediato impiego;
- b) in caso di attivazione della Colonna mobile regionale di cui alla D.G.R. 12-8046 del 12/01/2008 e secondo le Procedure Operative di Colonna Mobile che discendono dalla D.G.R. n. 56-657 del 24/11/2014, la presenza di un numero di volontari conforme alle suddette Procedure e necessario a movimentare, nei termini prestabiliti, le unità dei moduli della Colonna mobile regionale attivabili in funzione delle esigenze secondo la totalità dei materiali e mezzi inseriti nell'applicativo MA.ME. ed un idoneo contingente di personale volontario per la loro movimentazione;

- c) in caso di attivazione della colonna mobile nazionale comunicare alla Regione Piemonte l'eventuale partecipazione ad attività svolte in tale ambito assicurando che le stesse siano svolte con personale e dotazioni, secondo i contingenti stabiliti al punto precedente;
- d) in caso di esercitazioni regionali la presenza di un idoneo numero di volontari, mezzi e attrezzature nei termini concordati con l'ente organizzatore.

3 La CRI Piemonte si impegna all'implementazione ed aggiornamento degli applicativi regionali per la gestione del volontariato e del parco materiali e mezzi inserito nella colonna mobile regionale.

4. Le modalità di reperimento del personale sono assicurate dal rappresentante legale della CRI Piemonte o suo delegato.

ART. 3 FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

1. La CRI Piemonte garantisce che i volontari inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche utili all'impiego dei materiali e mezzi di propria dotazione in condizioni di sicurezza, in sintonia con quanto previsto dal D.M. 13 aprile 2011.

2. La Regione Piemonte, nell'ambito delle sue competenze programmatiche, d'indirizzo e di coordinamento, predispone linee guida per la formazione del volontariato, promuovendo in tale ambito apposite intese con enti pubblici e privati.

La Regione si impegna a fornire occasioni concrete di riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione attraverso corsi di formazione ed esercitazioni.

La CRI Piemonte assicura la partecipazione dei propri volontari a dette iniziative.

ART. 4 ASSICURAZIONE

1. La CRI Piemonte garantisce, ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, che i volontari coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione siano coperti da assicurazione contro gli infortuni connessi allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 5 CONTRIBUTO E MODALITA' DI EROGAZIONE

1. La Regione Piemonte corrisponde un contributo finanziario annuo pari ad € 35.000,00 a rimborso delle spese sostenute.

2. L'importo previsto a copertura dei costi della convenzione è quantificato in relazione alle spese di gestione preventivamente determinabili (spese di segreteria, affitto sedi operative, assicurazioni, manutenzioni, certificazioni di bilancio, spese di personale, ecc...), nonché alle spese d'intervento e investimento, mediamente stimabili sulla base delle rendicontazioni dell'ultimo triennio.

3. La rendicontazione delle spese, di norma a cadenza trimestrale, deve tassativamente avvenire entro un anno dalla data del mandato di pagamento conseguente all'atto di liquidazione in acconto del contributo.

Gli eventuali residui derivanti da rendicontazione parziale, andranno ad alimentare il Fondo di Riserva di cui all'art. 6.

4 La rendicontazione delle attività di cui all'art. 1 sarà prodotta secondo lo "Schema di Rendiconto" di cui all'allegato A, opportunamente concordato tra le parti ed allegato alla presente convenzione per farne parte integrante e sostanziale. Tale modalità di rendicontazione sarà supportata da un applicativo informatico cui la Regione Piemonte avrà accesso, previo relativo accreditamento.

5 La Regione Piemonte provvede alla liquidazione annuale dell'ammontare della somma stanziata erogando:

- un primo acconto pari all'80% ad avvenuta sottoscrizione della convenzione,
- un secondo acconto pari al 15% del contributo sarà liquidato, previa rendicontazione almeno del 70% dell'intero importo di contributo,
- il saldo pari al 5% del contributo sarà liquidato, entro 60 giorni, previa rendicontazione complessiva dell'intero importo del contributo da presentarsi nei termini di cui al precedente comma 2, nonché verifica di conformità delle attività e compiti svolti rispetto a quanto previsto in convenzione.

ART.6 FONDO DI RISERVA

Per consentire di avere sempre una "pronta disponibilità" finanziaria, a copertura delle spese relative alle attività e ai compiti di cui agli artt. 1 e 2 della presente convenzione, la CRI Piemonte costituisce un "Fondo di Riserva", di importo minimo pari a € 5.000,00, ricostituibile annualmente, in caso di prelievo, mediante una quota del contributo spettante alla CRI Piemonte nonché dagli eventuali residui di gestione a fronte della rendicontazione del saldo.

ART. 7 SPESE AMMISSIBILI

1. Le tipologie di spesa rendicontabili sono quelle previste alle voci di costo (sottoconti) riportate nello "Schema di Rendiconto" di cui all'Allegato A).

2 Il rendiconto è presentato dalla CRI Piemonte con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, come da modulo predisposto, firmata dal presidente o dal legale rappresentante, contenente l'elencazione delle spese sostenute, allegando copia, anche non autentica, delle fatture; debitamente quietanzate, e degli altri documenti giustificativi della spesa.

3 La CRI Piemonte concorre con risorse proprie alla copertura dei costi previsti.

In particolare, si dettagliano alcune modalità per le spese di seguito elencate:

1. *Spese di vitto e alloggio*

Rientrano tra le spese di "vitto e alloggio":

- a) due pasti principali nel limite massimo di € 40,00;
- b) un solo pasto nel limite massimo di € 20,00;
- c) pernottamento in albergo non superiore a tre stelle e per un limite massimo di euro 100,00 a notte.

Le spese indicate sono rendicontate presentando ricevute fiscali, fatture o scontrini fiscali attestanti la fruizione del vitto e/o alloggio.

Non sono ammissibili spese di vitto e alloggio qualora siano approntate specifiche mense e strutture campali di ricovero.

2. *Spese di viaggio*

La voce "spese di viaggio" comprende le spese sostenute per:

- a) Acquisto di carburante
- b) Pagamento pedaggi autostradali;
- c) Acquisto biglietti mezzi pubblici.

Ai fini della rendicontazione delle predette spese, è richiesta la presentazione di:

1. carta carburante, scontrini fiscali, fatture debitamente quietanzate o altra documentazione contabilmente rilevante,
2. biglietto di viaggio convalidato unito una sintetica relazione dalla quale si evince data, luogo e motivo della missione;
3. scontrini o fattura telepass per il rimborso di pedaggi autostradali.

Le spese di cui alle lettere a) e b), sono riferite sia all'utilizzo dei mezzi inseriti nella Colonna Mobile Regionale, sia del mezzo proprio. L'uso in via eccezionale del mezzo proprio, deve essere preventivamente autorizzato dalla Regione Piemonte, anche a seguito di specifica richiesta motivata da parte della CRI Piemonte nonché della Regione stessa, dalla quale risulti l'indifferibilità ed urgenza, nonché il carattere di prestazione occasionale del servizio, per un corrispettivo pari al carburante consumato rispetto ai km percorsi, secondo la seguente modalità:

- prospetto riepilogativo a cura del responsabile della CRI Piemonte relativo al viaggio effettuato con mezzo proprio dal quale risultino:
 1. la data della missione
 2. il luogo della missione
 3. il motivo della missione, unitamente alla dichiarazione del responsabile sull'utilizzo esclusivo ai fini della missione
 4. il consumo di carburante rispetto ai Km percorsi, secondo i seguenti criteri:
 - consumo medio autovettura; 1 litro ogni 10 km;
 - consumo medio autocarro leggero (fino a 35 ql.i): 1 litro ogni 8 km;
 - consumo medio autocarro pesante (oltre 35 q.li): 1 litro ogni 5 km;
 5. copia della richiesta motivata di "prestazione indifferibile e urgente ovvero occasionale"
 6. autorizzazione della Regione Piemonte alla prestazione del servizio di cui al punto precedente

La CRI Piemonte si impegna affinché il carburante sia utilizzato unicamente per gli scopi previsti dalla convenzione e dalla attività istituzionale.

1.3. *Colonna mobile regionale*

Sono oggetto di contributo le spese per l'acquisto di mezzi, materiali ed attrezzature, da effettuarsi in forma coordinata con la programmazione di acquisti della struttura regionale di Protezione Civile, e per manutenzioni ordinarie e straordinarie dei mezzi e delle attrezzature di proprietà della CRI Piemonte inseriti nella Colonna mobile regionale di protezione civile o concessi in comodato d'uso.

Dette spese sono rendicontabili presentando le relative fatture, debitamente quietanzate, o scontrini fiscali.

1.4. *Spese di assicurazione*

La voce "spese di assicurazione" comprende:

- a) le spese assicurative per i volontari di cui all'art. 4, nella misura del contributo previsto dalla ripartizione dei fondi regionali alle proprie associate.
- b) le spese per le assicurazioni dei mezzi in uso alla CRI Piemonte, o concessi in comodato d'uso dalla Regione Piemonte, facenti parte della Colonna mobile regionale di protezione civile e inseriti nell'applicativo MA.ME. della Regione Piemonte.

Ai fini della rendicontazione è necessario esibire la copia della polizza o l'allegato economico.

ART. 8 PROGETTI FINALIZZATI ALL'ACQUISTO DI STRUTTURE, ATTREZZATURE E AUTOMEZZI

1. La CRI Piemonte, per lo svolgimento di tutte le attività concordate, oltre alle attrezzature logistiche e agli automezzi forniti dalla Regione Piemonte, inseriti nell'applicativo MA.ME della Regione Piemonte, si avvale anche dei propri abituali strumenti, attrezzature e automezzi.
2. L'acquisizione di nuove strutture, automezzi ed attrezzature specifiche, preventivamente concordate in appositi progetti conformi agli indirizzi programmatici di cui all'art. 1 comma e) può essere finanziata dalla Regione con risorse aggiuntive, rispetto a quelle di cui all'art. 5 della presente Convenzione, qualora disponibili. I progetti saranno redatti secondo il Modello Allegato B), parte integrante della presente convenzione.
3. L'avvio delle procedure di acquisizione da parte della CRI Piemonte dovrà avere luogo soltanto a seguito dell'assegnazione del relativo contributo e della effettiva erogazione dell'anticipo previsto dalle disposizioni dell'avvenuta assegnazione da parte della Regione, senza intaccare, per altri fini, il contributo concesso dalla presente Convenzione.
4. La rendicontazione finanziaria dei suddetti progetti dovrà essere eseguita secondo il Modello Allegato C), parte integrante della presente convenzione.
5. I mezzi e le attrezzature acquistati con contributo della Regione devono essere mantenuti efficienti e in buono stato di conservazione e messi a disposizione della stessa qualora ne ravvisi la necessità.

ART. 9 VALIDITÀ E DURATA

1. La presente convenzione ha validità biennale, con decorrenza dalla data della stipula e scadenza al 31/12/2019, rinnovabile, previo accordo tra le parti, con le medesime modalità.
2. La CRI Piemonte si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e a dare immediata comunicazione alla Regione di eventuali interruzioni di qualsiasi natura che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni dei reperibili.
3. La Regione è tenuta a comunicare tempestivamente alla CRI Piemonte ogni evento che possa incidere sull'attuazione sulla validità della presente convenzione.
4. Ciascuna delle parti può motivatamente recedere dal presente accordo con preavviso di almeno 60 giorni effettuato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 10
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Nel caso in cui una qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'esecuzione o interpretazione del presente Accordo o con riferimento al medesimo, ciascuna Parte comunicherà all'altra i propri motivi di contestazione, precisandone la natura, l'oggetto ed ogni possibile soluzione alternativa. Entro il termine di 7 giorni dall'invio della prima comunicazione dalla Parte più diligente, i rappresentanti delle Parti appositamente nominati si incontreranno al fine di comporre amichevolmente la controversia.
2. La competenza per le eventuali controversie, che non potessero essere risolte in esito ad espletamento della procedura di composizione amichevole di cui a precedente comma 1, è devoluta in via esclusiva al Foro di Torino.

ART. 11
NORME FINALI

2. La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 - comma 5 del D.lgs 3 luglio 2017, n. 117.

Letto, approvato e sottoscritto.

Torino, lì

PER LA REGIONE PIEMONTE

La Dirigente del Settore Protezione Civile e Sistema AIB
Sandra BELTRAMO

PER L'ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

Il Segretario Regionale pro tempore
Roberto GHIO

MODELLO DI RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA'

CONVENZIONE TRA L'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE – COMITATO REGIONALE PIEMONTE (A.N.P.A.S. – C.R.P.) E LA REGIONE PIEMONTE PER UN RAPPORTO DI COLLABORAZIONE A SUPPORTO DELLE STRUTTURE REGIONALI E LOCALI, NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE.

rep. n° _____ del _____

MASTRI

1	GESTIONE ORDINARIA
2	GESTIONE EMERGENZA A
3	GESTIONE EMERGENZA B
4	GESTIONE EMERGENZA C
5	FONDO DI RISERVA

CONTI

01	COLONNA MOBILE
02	ESERCITAZIONI
03	FORMAZIONE
04	PIANIFICAZIONE
05	MANIFESTAZIONI
06	SPESE DI SEDE E STRUTTURA

SOTTOCONTI

001	Assicurazione volontari
002	Assicurazione mezzi
003	Assicurazione sedi
004	Automezzi
005	Carburante
006	Pedaggi autostrada e spese viaggi
007	Materiali e attrezzature
008	Manutenzione e riparazioni beni di proprietà
009	Pasti e pernottamento volontari
0010	Dpi e abbigliamento
0011	Canoni locazione
0012	Utenze
0013	Spese personale dipendente
0014	Spese segreteria
0015	Oneri diversi
0016	Spese Organismi Dirigenti e Convegni
0017	Collaboratori, consulenze e professionisti
0018	Spese di rappresentanza

QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO

Progetto approvato (preventivo)	
Progetto realizzato (consuntivo)	
Importo anticipo concesso a seguito approvazione del progetto	
Importo richiesto a saldo del progetto	
Importo eventuale cofinanziamento	